

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 60/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 giugno 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2009 e 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi predetti è risultato che:

preliminarmente, riguardo al quadro normativo di riferimento, la Corte non può non convenire con il Consiglio di Stato che, nel pronunciarsi – parere reso il 9 maggio 2012 – sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di riordino degli Enti Parco, ha ritenuto che sia « obbligo del Legislatore procedere alla ricomposizione in un quadro unitario della normativa di rango primario concernente la materia, semplificandone e coordinando le sparse e diverse disposizioni, in modo da rendere armonico

ed applicabile secondo chiare direttive il meccanismo del cosiddetto taglia-enti »;

nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, è stato nominato e successivamente prorogato, con 5 decreti del Ministero dell'Ambiente, per la durata di tre mesi ciascuno, un Commissario Straordinario, cui spetta l'indennità prevista per il Presidente nonché le spese sostenute per l'esercizio della funzione. Si richiama dunque l'attenzione del Ministero vigilante sulla opportunità di provvedere con la necessaria tempestività, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, alla ricostituzione degli organi di amministrazione in scadenza;

non risulta che l'Ente, in relazione agli esercizi in esame, abbia costituito un apposito organismo deputato all'esercizio del controllo di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 286/99, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 è stato costituito, in data 26 aprile 2011, l'organismo indipendente di valutazione della *performance*;

i conti consuntivi in esame sono stati approvati con delibere consiliari di gran lunga posteriori al termine di legge (articolo 38, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.97/2003);

i dati finanziari fanno registrare un disavanzo pari ad euro 352.995 nel 2009 e pari ad euro 297.716 nel 2010;

la quota prevalente di entrate correnti continua ad essere costituita dai trasferimenti statali (il 95 per cento circa per entrambi gli esercizi in esame), sui quali finisce per gravare la quasi totalità della spesa di parte corrente;

la quota percentuale dell'autofinanziamento, rapportata al quadro complessivo delle entrate correnti aumenta lievemente sia nel 2009 che nel 2010 consentendo così la copertura di una parte minima della spesa corrente;

l'analisi delle spese correnti pone in evidenza per il biennio in esame, come per gli esercizi precedenti, che nel rapporto di composizione l'incidenza maggiore è esercitata dalle spese per il personale in attività di servizio (68,5 per cento nel 2009 e 69,5 per cento nel 2010);

anche per quanto riguarda le entrate in conto capitale, la quota ampiamente maggioritaria di sostegno alle spese strutturali dell'Ente viene messa a disposizione dallo Stato;

la massa dei residui passivi, dopo l'aumento del 2009, registra una lieve decrescita nel 2010, che tuttavia non impedisce il raggiungimento di un valore molto elevato pari ad euro 7.127.306;

il risultato di amministrazione registra una netta flessione dell'avanzo nel 2009 (euro 402.539 pari ad un -40,1 per cento rispetto al dato del 2008) ma soprattutto nel 2010 (euro 113.395 pari ad un

–71,8 per cento rispetto al dato del 2009), dovuto essenzialmente alla consistente massa dei residui passivi;

il conto economico registra un disavanzo in entrambi gli esercizi in esame (pari ad euro 588.212 nel 2009 con un peggioramento del 157,6 per cento rispetto all'esercizio precedente e pari ad euro 640.437 nel 2010 con un peggioramento dell'8,9 per cento rispetto all'esercizio precedente);

il patrimonio netto dell'Ente registra un decremento. Tale posta di bilancio registra infatti un valore di euro 6.748.532 nel 2009 e di euro 6.108.096 nel 2010 con una diminuzione dell'8,0 per cento e del 9,5 per cento sui rispettivi esercizi precedenti;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2009 e 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

ESTENSORE

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

PRESIDENTE

Raffaele Squitteri

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2012.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL
GRAN PARADISO, PER GLI ESERCIZI 2009 E 2010

S O M M A R I O

Premessa	Pag. 15
1. – Quadro normativo e profili ordinamentali	» 16
2. – Gli organi e la direzione amministrativa	» 22
3. – La struttura organizzativa e il personale	» 25
4. – L'attività istituzionale	» 30
5. – I risultati della gestione finanziaria	» 40
5.1 – I bilanci e l'ordinamento contabile	» 40
5.2 – Il conto del bilancio	» 41
5.2.1 – Le fonti di finanziamento	» 42
5.2.2 – Il contributo ordinario dello Stato	» 43
5.2.3 – Le spese correnti	» 45
5.2.4 – Le spese in conto capitale	» 47
5.2.5 – I residui	» 48
5.3 – La situazione amministrativa	» 51
5.4 – Il conto economico	» 52
5.5 – Lo stato patrimoniale	» 53
6. – Conclusioni	» 57

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente "Parco nazionale Gran Paradiso" per gli esercizi 2009 e 2010, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute anche successivamente a tale periodo.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.R. del 20.6.1966. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20.3.1975, n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente a norma dell'art.5 comma 2 della L. 8.7.1986, n. 349. Fa parte, come tutti i parchi nazionali, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'ISTAT, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

Il precedente referto al Parlamento è stato reso con determinazione n. 85 del 4.12.2009 (Atti Parlamentari, Doc. XV n. 162, XVI legislatura)

1. **Quadro normativo e profili ordinamentali**

Quadro normativo. Il Parco nazionale del Gran Paradiso fu istituito, primo in Italia, con R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nei terreni costituenti la Riserva Reale di caccia del Gran Paradiso, con il fine di conservarne la fauna e la flora, di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio.

Successivamente, con D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.871/1947, ratificato con legge 17 aprile 1956, per la gestione del Parco venne istituito l'ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino ed ufficio distaccato ad Aosta¹.

In applicazione dell'art. 4 del decreto istitutivo, che prevede la possibilità di ampliare con decreto del Capo dello Stato il perimetro del parco ai terreni limitrofi, con il D.P.R. 3 ottobre 1979 il territorio dello stesso è stato esteso ad alcune zone della provincia di Torino.

A seguito del processo di concertazione per la revisione di confini, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 13.11.2008, con il D.P.R. del 27.5.2009, pubblicato nella G.U. n.235 del 9.10.2009, i limiti territoriali del parco sono stati ridefiniti, ponendo così fine ad un situazione di incertezza che si protraeva da tempo².

Attualmente la superficie del parco è di circa 70.000 ettari, coincidente con l'area del massiccio montuoso su cui si erge la vetta del Gran Paradiso, suddivisa in due ambiti ricadenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ricompresi nelle province di Torino ed Aosta. Del territorio fanno parte 13 comuni e molte frazioni sparse all'interno del parco, con una popolazione di circa 8.000 abitanti.

Tra le disposizioni legislative di rilievo sulla materia, concernenti peraltro tutti gli enti parco, fondamentale è la L. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", della quale si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, cui si fa rinvio, anche per la disamina delle finalità degli strumenti di programmazione ivi

¹ Attualmente, in base all'art. 80, comma 25 della L. 27.12.2002, n.289 ed alle disposizioni statutarie l'Ente ha una sede legale in Torino, una sede amministrativa in Aosta e due sedi operative in Ceresole Reale e Valsavarenche.

² Le modifiche ai confini hanno comportato una lieve riduzione della superficie protetta, ma un miglioramento qualitativo rispetto ai confini precedenti; sono state infatti cedute zone antropizzate, ad esempio villaggi, ottenendo in cambio aree di grande valore naturalistico (il bosco, le torbiere e le zone umide del vallone del Dres a Ceresole, i lariceti con latifoglie di Chevrère-Buillet di Introd, i boschi di larice con pino cembro e le brughiere del Vallone dell'Urtier a Cogne, il bosco di abete rosso di Sysoret) o di significativo valore paesaggistico e culturale (i castagneti secolari di Noasca e Locana). La proposta di modifica, nata per rispondere all'esigenza di confini facilmente riconoscibili sul terreno, coincidenti con elementi definiti del territorio come crinali, torrenti e strade, e per accogliere le richieste formulate da alcune comunità locali, ha chiuso una vicenda protrattasi per decenni.